



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Approvato con Delibera C.C. n. 32 del 21 settembre 2011

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE
PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE
ATTIVITA' INDIVIDUALE DI
VOLONTARIATO**



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

INDICE
REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE
ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Descrizione delle attività
- Art. 3 Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli
- Art. 4 Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari singoli
- Art. 5 Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli
- Art. 6 Formazione dei volontari
- Art. 7 Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale
- Art. 8 Obblighi a carico dei volontari
- Art. 9 Rapporti con il mondo del volontariato
- Art. 10 Gestione dell'elenco dei volontari singoli



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Articolo 1 FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale di Granarolo dell'Emilia, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche e di interesse pubblico, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito ed aggiornato ogni anno con apposita determinazione, in applicazione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 521 del 20-4-1998.

Articolo 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate - previo accordo con il responsabile a tal fine individuato all'Amministrazione (*cfr. art. 4*) - su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

4. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche e di interesse pubblico di cui all'articolo 1:

- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- supporto organizzativo, assistenza e vigilanza nell'ambito di iniziative e manifestazioni di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.;
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni;
- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali;
- attività di supporto ai competenti uffici comunali nell'ambito dell'organizzazione, gestione e controllo delle funzioni e dei servizi in ambito sociale, educativo, di assistenza scolastica e di protezione civile;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

- attività occasionali di assistenza a favore di persone anziane e disabili.

5. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 521/1998, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato.

Articolo 3

LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'articolo 1 qualora tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Articolo 4

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

1. All'atto dell'instaurarsi di ciascun rapporto di collaborazione tra l'Amministrazione ed il singolo volontario, quest'ultimo ed il dirigente comunale preposto sono tenuti a sottoscrivere apposito accordo contenente:

a) per la parte competente all'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti/attività a cui partecipa il volontario;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione ed il volontario in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione del volontario contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento (cfr. art. 2, co. 2 e 3);



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

b) per la parte competente ai volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il responsabile comunale indicato, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Articolo 5

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'articolo 1 si coordinano con un operatore individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
- predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Articolo 6

FORMAZIONE DEI VOLONTARI

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Articolo 7

OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari impiegati in attività solidaristiche apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Articolo 8

OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

1. I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 9

RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Articolo 10

GESTIONE DELL'ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

1. L'elenco di cui all'articolo 1, istituito con apposito atto dirigenziale ed aggiornato annualmente, è pubblico e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità complete del volontario;
 - b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
 - c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

2. L'Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:
 - per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
 - per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
 - per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;
 - per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.

3. L'elenco di cui al comma 1 può essere liberamente consultato dai cittadini presso il competente ufficio comunale.